

**CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE DELL' ASL N. 6 DEL
MEDIO CAMPIDANO**

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, via Ungaretti n. 9, C.F. e partita IVA n. 03990320925, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante,

E

l'Associazione Nazionale Tutte le Età Attiva per la Solidarietà Sanluri ODV- C.F. 91023820920 - di seguito ANTEAS Sanluri, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato al n° 2374, con sede legale in Sanluri, via Roma n. 51, in persona del suo Presidente e rappresentante legale Sig.ra Cecilia Urpi, nata a Sanluri il 04/11/1948, residente in Sanluri, via Boccaccio n. 5 (cod. fisc. RPUCCL48S44H974N);

PREMESSO CHE

– con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, aggiornato dal Decreto Legislativo 105 del 3 agosto 2018, lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;

– come definito dall'art. 101, commi 2 e 3, del suddetto Decreto, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme

previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS); pertanto, il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo settore si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;

– le predette leggi prevedono che le ODV e le APS possano svolgere attività in strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo, altresì, che tra le ODV e le APS e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

– l'ANTEAS Sanluri è iscritta al n. 2374 del Registro Generale Regionale del Volontariato e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata;

– ASL 6 Medio Campidano, riconoscendo il valore dell'opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità a causa della malattia, intende regolamentare l'attività dell'ANTEAS Sanluri presso il Poliambulatorio di Sanluri sito via Bologna n. 13, stipulando la presente convenzione, secondo i principi e le finalità di cui al vigente "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato" approvato con Deliberazione n. 122 del 10.12.2020 e n. 705 del 20.09.2021.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

ASL 6 Medio Campidano volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture attività di volontariato complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'ANTEAS Sanluri la presente convenzione che disciplina

l'oggetto della collaborazione, secondo quanto meglio specificato nel "Progetto delle Attività" allegato e le modalità della stessa, come meglio specificato nel successivo art. 2;

Art. 2 - Modalità

L'ANTEAS Sanluri svolgerà attività di supporto nell'accoglienza degli utenti del Poliambulatorio di Sanluri, nell'accesso alle prestazioni sanitarie e nel disbrigo delle collegate incombenze di tipo amministrativo, fornendo loro ausilio nell'uso delle apparecchiature che dispensano i numeri per regolare l'ordine di accesso agli sportelli e di quelle per il pagamento automatizzato del ticket. Il personale dell'ANTEAS Sanluri darà informazione all'utente circa gli orari delle prestazioni da fruire, nonché della dislocazione dell'ambulatorio o ufficio di interesse e collaborerà con il personale della ASL 6 Medio Campidano nel rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute", delle disposizioni ivi richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire. L'azione dell'ANTEAS Sanluri si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.

Art. 3 – Luogo di Svolgimento

L'attività verrà svolta negli appositi spazi destinati alla prima accoglienza presso il Poliambulatorio di Sanluri per numero 6 ore giornaliere (dalle 8.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00) dal lunedì al giovedì e per numero 4 ore giornaliere (dalle 8.00 alle 12.00) il venerdì, eventualmente modificabili in accordo col Direttore di Distretto. Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'ANTEAS Sanluri saranno disponibili a partecipare alle riunioni con il personale della ASL 6 Medio Campidano, per condividere gli obiettivi della Struttura e

programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate al paziente.

Art. 4 – Impegno dell'ANTEAS SANLURI

L'ANTEAS Sanluri si impegna a rispettare quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute" e quanto previsto nell'allegato progetto.

L'ANTEAS Sanluri si impegna inoltre a:

- a formare adeguatamente i volontari e collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale delle strutture ASL 6 Medio Campidano;
- fornire all' ASL 6 Medio Campidano l'elenco nominativo dei propri volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'Organizzazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura "Volontario".

Art. 5 - Impegno dell' ASL 6 Medio Campidano

ASL 6 Medio Campidano si impegna ad ottemperare a quanto previsto nell' art. 14 del regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute". Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

Art. 6 - Rimborsi e Copertura assicurativa

ASL 6 Medio Campidano si impegna a rimborsare all'ANTEAS Sanluri le spese affrontate e i costi sostenuti opportunamente documentati. L'ammontare massimo

del rimborso annuo concedibile è stabilito in 500,00 euro; la richiesta di rimborso e il relativo pagamento avviene con cadenza semestrale. Sono ammesse a rimborso le seguenti tipologie di spesa per la quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto della presente convenzione, determinata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal presidente dell'ANTEAS Sanluri:

– divise, vestiario e quant'altro riferibile all'equipaggiamento del volontario per un importo massimo annuale di euro 400,00;

– materiale cancelleria, cartellonistica stampa tesserini riconoscimento e simili per un importo massimo annuo di euro 200,00;

– l'ANTEAS Sanluri è tenuta alla stipula di idonea polizza per assicurare i suoi volontari contro il rischio da infortunio e malattia connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I relativi premi sono rimborsati dalla ASL 6 Medio Campidano nel limite della quota parte riferibile alla presente convenzione dichiarata dal Presidente e non sono computati nel massimo rimborsabile sopra stabilito.

–Art. 7 – Accesso al Poliambulatorio di Sanluri

L'accesso dei volontari al Poliambulatorio di Sanluri sarà concordato ed autorizzato dal Direttore di Distretto, così pure le eventuali variazioni.

I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione e del "Progetto delle Attività" allegato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Tutela Salute". Dovranno altresì uniformarsi alle norme e regolamenti vigenti all'interno del Poliambulatorio. Sono inoltre tenuti alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio. Ogni volontario operante presso il Poliambulatorio

deve sottoscrivere il foglio di presa visione del Regolamento Aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art. 10. I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere, con il tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani. Potrà essere consentito l'accesso delle autovetture dell'ANTEAS Sanluri e/o dei volontari presso il Poliambulatorio, previ accordi specifici con la Direzione di Distretto.

Art. 8 - Sicurezza

La tutela dei volontari ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'ANTEAS Sanluri che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa. ASL 6 Medio Campidano, nella persona del Direttore di Distretto, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima. Si allega alla presente Convenzione la nota prot. NP/2021/36107 del 17/09/2021 con cui l'RSPP, stante la tipologia di attività prevista, comunica non necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

Art. 9 – Trattamento dati

L'ANTEAS Sanluri, nella persona del suo rappresentante legale, è il responsabile (esterno) per l'eventuale trattamento dei dati personali connessi all'espletamento

dell'attività in convenzione. I volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - Regolamento Europeo 2016/679 - D.lgs. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e della regolamentazione aziendale. In ogni caso l'ANTEAS Sanluri dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

Art. 10 – Durata e recesso

La presente convenzione avrà durata 12 mesi, a decorrere dal 01.12.2022 fino al 30.11.2023. Il rinnovo tacito non è consentito. La convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell'ANTEAS Sanluri secondo le modalità e procedure di cui all'art. 5 del vigente Regolamento. La convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro Generale del Volontariato istituito presso la Presidenza della Regione, il rappresentante dell'ANTEAS Sanluri è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ASL 6 Medio Campidano; in tale ipotesi la convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore. Le attività svolte dall'ANTEAS Sanluri non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi

del Codice del Terzo settore (art. 89, comma 18). Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'Art. 5 del DPR n. 131/1986.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Cagliari.

Letto, Approvato e sottoscritto

lì _____

**PER ASL N.6 MEDIO CAMPIDANO
IL DIRETTORE GENERALE**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE
LE ETÁ ATTIVA PER LA
SOLIDARIETÁ SANLURI ODV**

Dott. Giorgio Carboni

Sig.ra Cecilia Urpi
